

STATUTO**Art. 1 DENOMINAZIONE**

E' costituita, per volontà della signora Vera Coghi, in memoria della di lei madre signora Annunziata Gregotti, una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE VERA COGHI".

Art. 2 SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede in Mortara, Corso Garibaldi, 28.

La sua durata è illimitata. Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito provinciale.

Art. 3 SCOPO

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Provincia di Pavia, con particolare attenzione al territorio dei Comuni di Mortara e di Castello d'Agogna, promuovendo iniziative nel settore dell'assistenza sanitaria, anche in via diretta mediante la costruzione di un nuovo ospedale, attraverso la devoluzione di fondi ad enti no profit che operino nel campo medico ed in ambito provinciale, nonché attraverso la destinazione e il potenziamento delle

strutture, l'acquisto di macchinari, la costruzione o ristrutturazione di reparti, la creazione ed assegnazione di borse di studio nel campo medico a favore ed in collaborazione con l'Ospedale Asilo Vittoria di Mortara.

In caso di costruzione di un nuovo ospedale, l'eventuale costituzione di una nuova fondazione pubblico/privata per la gestione dello stesso dovrà essere coerente con la programmazione regionale e, comunque, subordinata all'iter previsto dalla normativa vigente in materia di collaborazioni pubblico/privato e sperimentazioni gestionali.

Per il conseguimento degli scopi fondazionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica e, pertanto, può compiere tutte le attività e le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché acquistare, detenere e cedere partecipazioni nel capitale di società o concorrere alla loro costituzione, nei limiti della legislazione vigente e del presente statuto.

Nel conseguimento del suo scopo la fondazione dovrà seguire direttamente la realizzazione dei progetti finanziati, non dovendosi limitare alla semplice erogazione dei fondi necessari.

3.2. Le modalità sia della devoluzione dei fondi a enti no profit, sia del potenziamento delle strutture dell'Ospedale Asilo Vittoria di Mortara, sia dell'erogazione di borse di studio, nonché della costruzione di un nuovo ospedale, saranno

determinate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento interno della Fondazione.

Art. 4 PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

4.1. Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.

Tale patrimonio, impiegabile per il perseguimento degli scopi e dello svolgimento dell'attività della Fondazione, potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile, compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

4.2 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dall'attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- c) dai beni mobili ed immobili che, a seguito del riconoscimento, perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione;
- d) da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici non espressamente destinati a Fon-

do di Dotazione;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

4.3 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 5 ESERCIZIO FINANZIARIO

5.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

5.2. Gli utili e avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6 ORGANI DELLA FONDAZIONE

6.1. Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Comitato Direttivo;

- il Revisore dei Conti;

- il Comitato Consultivo.

6.2. I componenti degli organi fondazionali devono essere scelti tra cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione Europea, dotati di piena capacità civile e di idoneità etica conforme ad un ente senza scopi di lucro.

6.3. Non possono ricoprire cariche fondazionali coloro i quali:

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) siano stati condannati con sentenza definitiva:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

2. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

6.4. Il verificarsi delle circostanze sopra indicate comporta la decadenza dalla carica.

Art. 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di tre fino ad un massimo di sette, a scelta del Presidente. La composizione sarà la seguente:

a) un membro di diritto, consigliere a vita, nella persona del Presidente, il quale potrà in ogni momento rinunciare; in caso di sua cessazione dalla carica, il Presidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti in carica e durerà in carica per cinque anni. La carica di Presidente può essere rinnovata;

b) da due a sei membri, scelti tra soggetti di comprovata competenza medica, o di comprovata competenza giuridica, economica e/o aziendale o provenienti dal mondo accademico universitario, interessati o coinvolti nella ricerca scientifica, nel rispetto dei criteri determinati dal regolamento interno della Fondazione.

7.2. Salvo quanto previsto al punto **7.1** lettera a), il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque anni; i singoli consiglieri sono rieleggibili.

In ogni caso di cessazione dalla carica di singoli Consiglieri, si procede alla loro sostituzione per cooptazione, tra soggetti aventi i requisiti soggettivi di cui all'art. 7.1, da parte del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti in carica. I consiglieri così

nominati scadranno con il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

Alla scadenza del quinquennio, il Consiglio di Amministrazione in scadenza nominerà i nuovi Consiglieri individuandoli all'interno di una rosa di nominativi indicati dal Presidente, scelti tra soggetti aventi i requisiti soggettivi di cui all'art. 7.1, in numero doppio dei membri da nominare.

Nell'ipotesi in cui, per morte o dimissioni o per altra causa di cessazione dalla carica degli altri consiglieri, resti solo il Presidente, quest'ultimo avrà la possibilità di nominare i nuovi consiglieri, tra soggetti aventi i requisiti soggettivi di cui all'art. 7.1.

7.3. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta un compenso su base annuale, adeguatamente maggiorato per il Presidente ed una medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione dell'organo, nel rispetto dei limiti massimi individuati, nei limiti di legge, con apposito regolamento da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Revisore dei Conti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni connesse alla carica di Consigliere.

7.4 I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e del regolamento

emanato;

- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

Il regolamento interno della Fondazione potrà stabilire ulteriori cause di esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

ART. 8 POTERI

Il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge il Presidente, ad eccezione del primo, nominato nell'atto costitutivo, il Vice Presidente e nomina i membri del Comitato Direttivo;

b) nomina i componenti del Comitato Consultivo;

c) approva il regolamento interno della Fondazione, nonché il regolamento previsto dal precedente punto 7.3 e le loro eventuali modifiche;

d) stabilisce le direttive e determina il programma di attività della Fondazione, nonché delibera sulle erogazioni della Fondazione;

e) stabilisce le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione, che ne consentano la migliore redditività, nel rispetto della conservazione del suo valore storico e artistico;

f) delibera sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Direttivo;

g) delibera il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Comitato Direttivo;

h) redige ed approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;

i) controlla costantemente che l'attività di amministrazione e di gestione sia coerente con i programmi deliberati e si indirizzi verso i risultati prefissati;

l) delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica, le modifiche allo statuto da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;

m) delibera l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 16;

n) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme di legge.

ART. 9 ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio e del Revisore o del Collegio dei Revisori, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente della riunione chiamerà uno dei consiglieri o un terzo a svolgere la funzione di segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accerta-

re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 10 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo, composto da tre membri, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni.

Al Comitato direttivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, i poteri di ordinaria amministrazione.

Le adunanze del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica e nei casi d'urgenza almeno ventiquattr'ore prima mediante telegramma, telefax o posta elettronica.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della

maggioranza dei membri del Comitato.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Direttivo;
- coordina l'attività della Fondazione e provvede a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le opportune modifiche;
- adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

ART. 12 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART.13 COMITATO CONSULTIVO

Il Comitato Consultivo è organo consultivo della Fondazione, ed è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di sette, su decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, su proposta del Presidente della Fondazione, nomina il Comitato Consultivo, i cui membri saranno così designati:

1) in caso di Comitato Consultivo di tre membri, esso sarà composto da tre medici, di cui due scelti dal Presidente della Fondazione e il terzo dai due medici così nominati, che dovranno essere tutti quanti selezionati tra coloro che svolgono attività presso l'Ospedale Asilo Vittoria di Mortara;

2) in caso di Comitato Consultivo di quattro o più membri, esso sarà composto, oltre ai tre membri nominati ai sensi del precedente punto 1), da membri selezionati tra persone italia-

ne e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi scientifici e professionali attinenti alle finalità istituzionali della Fondazione, ovvero tra medici che operino nell'ambito territoriale di operatività della Fondazione.

IL Comitato Consultivo dura in carica tre anni; i membri del Comitato Consultivo sono rieleggibili.

Il Comitato Consultivo svolge attività di consulenza tecnica e scientifica in campo sanitario, con il consiglio di Amministrazione e con il Presidente della Fondazione, nella definizione delle eventuali iniziative e attività della Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere. Il Comitato Consultivo formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione.

I pareri del Comitato Consultivo, ancorché obbligatori, non hanno carattere vincolante per la Fondazione e i suoi organi.

Il Comitato Consultivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il funzionamento e l'operatività del Comitato Consultivo potranno essere disciplinati in dettaglio mediante il Regolamento interno della Fondazione.

Art. 14: REVISORE DEI CONTI

14.1 Il controllo contabile e finanziario della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti e da un revisore supplente, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, di comprovate doti di prestigio, imparzialità e competenza professionali.

Il Revisore supplente prenderà automaticamente il posto del Revisore nel caso in cui, per qualunque ragione, venga meno il Revisore nominato.

Il Revisore dura in carica un triennio e potrà essere riconfermato.

Il revisore ed il supplente restano in carica sino alla nomina dei loro successori, anche dopo la scadenza del mandato.

14.2 Il Presidente potrà decidere di affidare il controllo contabile e finanziario della Fondazione a un Collegio di tre revisori e due supplenti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, di comprovate doti di prestigio, imparzialità e competenza professionali, ai quali si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. **14.1**

Art.15 LIBRI VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Direttivo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segreta-

rio.

I verbali del Revisore o del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Art. 16 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1. Se lo scopo della Fondazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente ed, in generale, quando ricorrono le cause di estinzione previste dall'art. 27 cod. civ. o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo comma, cod. civ., la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28, secondo comma cod. civ.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà anche un liquidatore, che potrà esser scelto anche tra i membri del Consiglio medesimo, ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti eventuali organismi di controllo competenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

17.1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente statuto, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni private legalmente riconosciute.

Firmato: MARIA ANGELA ZENONI

VINCENZO RIGANTI

DAVIDE VICINI

LUISA CELLERINO Notaio